



COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

REGOLAMENTO DECORO URBANO E DEHORS

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 07/09/2012 e successive modifiche ed integrazioni con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 19/05/2015 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 12/05/2016.

SOMMARIO

Parte i – Decoro Urbano	4
Titolo i PRINCIPI E DEFINIZIONI	4
Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento.....	4
Art.2–Ambito di applicazione	4
Art.3–Definizioni.....	4
Titolo ii NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO	4
Art.4–Divieti.....	4
Art.5– Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico.....	5
Art.6– Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via	5
Titolo iii NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO	6
Art.7–Scritte abusive	6
Art.8 – Oggetti mobili	6
Art.9– Manutenzione degli edifici	6
Parte ii - DEHORS.....	7
Titolo iv DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI	7
Art.10 - Oggetto e Finalità	7
Art. 11 – Definizioni	7
Art. 12 – Composizione.....	7
Art. 13 - Ubicazione e Dimensioni	7
Art. 14 - Modalità di presentazione istanza e rilascio della Concessione	8
Art. 15 - Rinnovo Dehors Stagionali.....	9
Art. 16 - Attività	10
Art. 17 – Orario.....	10
Art. 18 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da “Dehors”	10
Art. 19 - Danni arrecati	11
Art. 20 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata	11
Art. 21 - Sanzioni e misure ripristinatorie.....	11
Art. 22 - Sospensione e Revoca della Concessione	12
Art. 23 - Pagamento del Canone.....	13
Art. 24 – Deroghe	13
Art. 25 - Disposizioni Transitorie e Finali	13

Parte iii – DISPOSIZIONI COMUNI.....	13
Titolo v DISPOSIZIONI FINALI	13
Art. 26–Sanzioni.....	13
Art. 27 –Messa in ripristino dello stato dei luoghi	15
Art. 28 –Vigilanza.....	15
Art. 29 –Collaborazione dei cittadini	15
Art. 30 –Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano	15
Art. 31 –Incompatibilità ed abrogazione dinorme	16
Allegato 1.....	17
Allegato 2.....	20

PARTE I – DECORO URBANO

TITOLO I PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

- 1) Il presente Regolamento introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale.
- 2) Finalità del presente Regolamento è dunque quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

Art.2–Ambito di applicazione

Il presente Regolamento trova applicazione per la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, quale complesso di beni e valori comportamentali della comunità locale riferiti al:

- a) **Patrimonio pubblico**, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
- b) **Patrimonio privato**, inteso come edifici, manufatti ed aree private.

Art.3–Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:
 - a) decoro urbano un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino;
 - b) arredo urbano insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce:
 - i) all'abitabilità dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, ecc.);
 - ii) alla viabilità e alla segnaletica (a titolo esemplificativo: semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori, ecc.);
 - iii) ai sistemi di illuminazione pubblica (a titolo esemplificativo: lampioni, fari, ecc.).

TITOLO II NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art.4–Divieti

- 1) Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è fatto divieto di danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni di cui all'articolo precedente, appartenenti al patrimonio pubblico.
- 2) È fatto divieto di affiggere manifesti e qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico di cui all'art. 2 comma a) e su arredi urbani di cui all'art.3, comma b), in particolare sugli alberi, su pali dell'illuminazione pubblica, su paline semaforiche, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su cabine telefoniche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale. È fatto inoltre divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario.
- 3) Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:
 - a) gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;
 - b) modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli

- elementi della viabilità in genere ed, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
- c) modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
 - d) utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
 - e) introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati.

Art. 4-bis Comunicazione con tabelloni

- 1) La comunicazione mediante tabelloni nei luoghi pubblici da parte di:
 - a) partiti politici legalmente riconosciuti al livello nazionale, regionale o locale (rappresentati in Consiglio Comunale);
 - b) sindacati legalmente riconosciuti al livello nazionale, regionale o locale (iscritti albo comunale associazioni);
 - c) associazioni culturali, sportive, sociali, di volontariato legalmente riconosciute al livello nazionale, regionale o locale (iscritti albo comunale associazioni);
- 2) E' consentita, nel rispetto delle disposizioni legislative sulla stampa, con le seguenti limitazioni:
 - a) il tabellone deve riportare con precisione il titolare della comunicazione con relativo indirizzo della sede;
 - b) l'esposizione può essere effettuata per un massimo di giorni 6 (sei);
 - c) il tabellone deve essere ancorato in modo tale da non procurare danni a persone o al patrimonio pubblico;
- 3) Il tabellone va immediatamente rimosso a cura del responsabile della comunicazione:
 - a) in caso di danneggiamento
 - b) mancato ancoraggio
- 4) Sono a carico del responsabile della comunicazione eventuali danni a persone o al patrimonio pubblico comunque determinati dal tabellone.
- 5) Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono sanzionate ai sensi e con le modalità di cui l'art. 26 del presente regolamento.

Art.5- Manutenzione e pulizia di piccoli oggetti occupanti il suolo pubblico

- 1) Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, che non necessino di specifica autorizzazione, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.
- 2) Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
- 3) È vietato l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori. La deposizione su area pubblica di rifiuti all'esterno dei contenitori, è sanzionabile quale abbandono ai sensi del Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani.
- 4) I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione.

Art.6- Manutenzione e pulizia di locali prospettanti sulla pubblica via

- 1) È fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali di cui al successivo comma 2 a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta, nell'arco di una distanza del raggio di massimo m.5 da porte, finestre, vetrine o ingressi degli stessi.
- 2) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono

provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5m dall'ingresso dell'attività, tenendo conto delle modalità e degli orari di raccolta previsti dal Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani in modo che, entro un'ora dall'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

- 3) Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne al bisogno la pulizia e la vuotatura.

TITOLO III NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art.7–Scritte abusive

- 1) Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia, è vietato imbrattare ed effettuare segni, graffiti o scritte abusive su fabbricati, muri, strade, cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato. Al responsabile di tale comportamento saranno addebitate le spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi e sarà elevata la sanzione di cui all'art.12.

Art.8 – Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra superficie sporgente di edifici privati prospicienti su area pubblica o su area aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) Nell'annaffiare i vasi posti sulle finestre o sui balconi, è vietato lasciare cadere acqua sul suolo pubblico o sull'altrui proprietà.

Art.9– Manutenzione degli edifici

- 1) I proprietari devono mantenere in buona e decorosa condizione, in relazione anche alle caratteristiche estetiche originarie dell'edificio, tutte le facciate e tutti gli elementi degli immobili esterni od esposti alle aree pubbliche (a mero titolo esemplificativo: serrande, infissi, tende esterne, ecc.).
- 2) I proprietari devono altresì vigilare sullo stato di conservazione di tutte le facciate e di tutti gli elementi degli immobili richiamati nel precedente comma.
- 3) Nel caso di mancato adempimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, da parte dei proprietari e/o locatari, il Comune provvederà ad intimare agli stessi l'adempimento entro un termine ritenuto congruo. In caso di mancato adempimento, il Comune procederà, previa intimazione, a redigere apposita perizia per l'intervento e la notificherà unitamente ad una nota spese al proprietario e/o locatario. Tale intervento sarà realizzato d'ufficio imputando le spese al proprietario e/o locatario dell'immobile.
- 4) I proprietari e i locatari di edifici privati devono altresì provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, aree cortilizie, giardini e orti, che prospettano su vie e aree pubbliche, tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di igiene, sicurezza o l'emanazione di odori. In particolare detto materiale non potrà essere collocato nelle vicinanze del confine di proprietà nemmeno provvisoriamente o in attesa dello smaltimento.
- 5) La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le aree ed i terreni privati, recintati e non, che prospettano su vie e aree pubbliche.

PARTE II - DEHORS

TITOLO IV DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI

Art.10 - Oggetto e Finalità

- 1) La presente parte disciplina l'arredo e l'occupazione del suolo pubblico mediante “*dehors*” stagionali e continuativi, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione delle attività commerciali dalla città.

Art. 11 – Definizioni

- 1) “*Dehors*” è l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio - con le distinzioni di cui ai successivi commi, od annesso ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto con i limiti descritti al comma 2 dell'articolo 12, e possono essere:
 - a. “*dehors*” **stagionale** intuendosi la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite nell'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico per un periodo complessivo non superiore a 120 giorni nell'arco dell'anno solare.
 - b. “*dehors*” **continuativo** intuendosi la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 12 – Composizione

- 1) Gli elementi dei “*dehors*” di cui al precedente articolo 11 sono classificati come di seguito indicato:
 - a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;
 - b. elementi complementari di copertura e riparo di cui all'allegato tecnico;
 - c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, di cui all'allegato tecnico;
 - d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
- 2) Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di tavoli, sedie e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare, al fine del consumo diretto degli alimenti da parte degli utilizzatori;
- 3) L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini e relative sedie, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. È ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale entro il limite della proiezione dell'esercizio stesso. Tale tipo di occupazione è disciplinata dal Regolamento COSAP.

Art. 13 - Ubicazione e Dimensioni

- 1) I “*dehors*” devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
- 2) I “*dehors*” non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune
- 3) Non è consentito:
 - a. installare “*dehors*” o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade chiuse al traffico veicolare.
 - b. installare “*dehors*” o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa

autorizzazione della Sovrintendenza.

- c. installare “*dehors*” o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i “*dehors*” non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del “*dehors*” occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Comando di Polizia Locale.
- 4) Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 2; di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
- 5) Qualora il “*dehors*” occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione ed in particolare la segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento, e la segnalazione di divieto di fermata, durante la fase di permanenza del “*dehors*”.
- 6) È consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli immobili limitrofi e adiacenti. Nel caso in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio l'estensione lineare massima non può superare i metri 1,50; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.
- 7) La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4.
- 8) I “*dehors*” devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
- 9) Se il “*dehors*” viene concesso per una superficie complessiva doppia rispetto alla superficie ricettiva al locale interna, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati.

Art. 14 - Modalità di presentazione istanza e rilascio della Concessione

- 1) Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un “*dehors*” stagionale o continuativo su suolo pubblico deve ottenere la preventiva concessione.
- 2) Al fine dell'ottenimento della concessione, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo, predisposta dal settore competente, ed asseverata da un tecnico iscritto all'albo.
- 3) I termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 45 giorni, decorsi i quali l'istanza si intende accolta (silenzio-assenso), fatti salvi i poteri di verifica del Comune in merito alla compatibilità della struttura alle disposizioni legislative e regolamentari.
- 4) Le domande, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a. planimetrie in tre copie redatte secondo lo schema allegato ed approvato con il presente regolamento, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente dell'area su cui il “*dehors*” viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione.
 - b. planimetrie in tre copie, in scala 1:50, nelle quali siano indicate le caratteristiche dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
 - c. relazione tecnica illustrativa;

- d. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche;
 - e. fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il “*dehors*” dovrà essere inserito;
 - f. nulla osta della proprietà dell'edificio e del proprietario dell'unità immobiliare adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - g. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - h. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione esercizio attività di somministrazione;
 - i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
 - j. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati, senza occupare suolo pubblico, ai sensi delle normative vigenti;
 - k. dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti dall'art. 13 punto 9;
 - l. versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il “*dehors*” relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
- 5) La concessione di occupazione suolo pubblico con *dehors* stagionale è rilasciata per periodi di almeno 30 giorni e/o per 120 giorni nel periodo compreso tra il 01.06 e 30.09 dell'anno solare. Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica sulla struttura realizzata.
- 6) La concessione di occupazione del suolo pubblico con “*dehors*” continuativo si intende rilasciata per tre anni, dalla data del rilascio della concessione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il “*dehors*” presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangono i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del “*dehors*” a quello precedentemente autorizzato e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il “*dehors*” riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto a quanto previsto dal comma 4. Esclusivamente per il primo anno, dovrà inoltre essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni, da sottoporre a verifica da parte del settore competente. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
- 7) Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico con “*dehors*” per i motivi previsti all'articolo 22, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza con le modalità riportate ai commi 2 e 3 a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale (mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria) di importo pari a 3 volte il canone da corrispondere a favore del Comune di San Ferdinando di Puglia. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a “*dehors*” o all'esercizio di attività mediante “*dehors*”. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato delle spese sostenute dall'Amministrazione per l'eventuale rimozione del “*dehors*” nei casi di accertata occupazione abusiva.
- 8) Dell'avvenuto rilascio della concessione il settore preposto deve darne comunicazione, anche in via informatica, al Servizio Entrate, al Servizio Manutenzione ed alla Polizia Locale.

Art. 15 - Rinnovo Dehors Stagionali

- 1) La concessione di occupazione suolo pubblico con “*dehors*” stagionale può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità e non può comunque

essere soggetta a più di tre rinnovi annui consecutivi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento. Trascorso tale termine dovrà essere ripresentata la domanda così come definito all'art.14.

- 2) In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico con “*dehors*” stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del “*dehors*” a quello precedentemente autorizzato, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il “*dehors*” riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui al punto f) del comma 4 dell'articolo 14. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.
- 3) I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della concessione il settore preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Servizio Manutenzione ed alla Polizia Locale. Tali servizi dovranno comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione. Si ritiene acquisito l'assenso del Servizio che non comunichi al Settore procedente il proprio motivato dissenso entro tale termine. Il settore procedente deve comunicare, anche in via informatica, l'avvenuto rilascio della concessione al Servizio Entrate, al Servizio Manutenzione ed alla Polizia Locale.
- 4) Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la concessione, non abbia potuto installare “*dehors*” per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.
- 5) Costituisce causa di diniego del rinnovo, oltre alle sanzioni previste all'articolo 21, la mancata presentazione delle foto.

Art. 16 - Attività

- 1) Il “*dehors*” non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei “*dehors*” collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.
- 2) Nei “*dehors*” sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali, preventivamente autorizzati. In ogni caso non deve creare pregiudizio al riposo delle persone.
- 3) Nei “*dehors*” è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Art. 17 – Orario

- 1) Il “*dehors*” osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui è annesso.
- 2) I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24.
- 3) L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

Art. 18 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da “*Dehors*”

- 1) Per motivi d'interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con “*dehors*” è revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della concessione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 15 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.
- 2) La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

- a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
 - b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi saranno a carico del concessionario.
- 3) Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.
 - 4) In caso di revoca il Responsabile del settore preposto al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Servizio Entrate, al Servizio Manutenzione ed al Comando di Polizia Locale.

Art. 19 - Danni arrecati

- 1) Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il “*dehors*” deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
- 2) Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 20 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

- 1) È fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
- 2) Tutti gli elementi costitutivi dei “*dehors*” devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
- 3) La concessione occupazione suolo pubblico con “*dehors*” non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area occupata o potatura delle alberature esistenti.
- 4) Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto, così come definiti nel Regolamento di Arredo e Decoro Urbano.
- 5) L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
- 6) Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 art.12 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.
- 7) Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del “*dehors*”.

Art. 21 - Sanzioni e misure ripristinatorie

- 1) Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con “*dehors*”, senza la

prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il “*dehors*” è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.

- 2) L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore competente emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il “*dehors*” è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.
- 3) Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Locale.
- 4) Per le violazioni alle disposizioni della Parte II del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente di settore (Codice della strada e Regolamento COSAP), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro oltre i costi di eventuale ripristino dello stato dei luoghi

Art. 22 - Sospensione e Revoca della Concessione

- 1) I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
- 2) La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c. la mancanza di manutenzione comporti nocuo al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
- 3) La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 art. 12 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'art.20;
 - b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARI;
 - d. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;
 - e. nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma 6, art.14 per i “*dehors*” continuativi.
- 4) I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le

irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

- 5) I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertate dal Corpo Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 23 - Pagamento del Canone

- 1) Il canone relativo all'occupazione con “*dehors*” annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'art.12.
- 2) Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali, di cui al comma 2 dell'art.12, sono equiparati a “*dehors*” al fine della corresponsione del canone.
- 3) Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel Regolamento COSAP.
- 4) In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal Regolamento COSAP.

Art. 24 – Deroghe

- 1) È possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:
 - a. agli elementi di cui all'art.3 comma 1 lettere a), b), c);
 - b. alla collocazione del *dehors* su strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria.
- 2) Le richieste di deroga devono essere presentate al Settore preposto al rilascio della concessione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga.

Art. 25 - Disposizioni Transitorie e Finali

- 1) In specifici ambiti urbani, al fine di consentire la riqualificazione dell'area, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'installazione di “*dehors*”
- 2) Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
- 3) Con il presente regolamento, vengono approvati anche gli allegati tecnici necessari per la presentazione della richiesta di “*dehors*”.
- 4) Le concessioni di occupazioni di suolo pubblico con “*dehors*” relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono rilasciate in base alle norme previgenti e in tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni sulle modalità di funzionamento nonché il regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento

PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26–Sanzioni

- 1) Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni riportate in allegato1, con le modalità e le forme previste dalla L.689/1981 ai sensi dall'art.7 bis del D.lgs.267/2000.
- 2) Resta ferma la competenza della Giunta Comunale di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81 e s.m.i., per le violazioni al presente regolamento. In mancanza di tale deliberazione si applica quanto previsto dal comma 1

Articolo violato	Comportamento vietato	Sanzione	Pagamento in misura ridotta
art.4,	Danneggiare, deturpare o comunque ledere con scritte, affissioni, disegni i beni pubblici	art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n.125 Da €25a€500	€. 300 e ripristino stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i
art.4	Affiggere manifesti al di fuori degli spazi autorizzati	D.Lgs 267/2000,art.7-bis da € 25,00 a € 500,00	€150
art.4	Depositare o mettere sui veicoli in sosta materiale pubblicitario	D.Lgs 267/2000, art.7 bis da € 25,00 a €500,00	€50
art.4	Modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani	D.Lgs 267/2000, art.7 bis da € 25,00 a €500,00	€300 + costo dell'arredo
art.4	spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici dalla loro collocazione	D.Lgs 267/2000, art.7 bis da € 25,00 a € 500,00	€300 + costo della targa
Art. 4 - bis	Comma 2 lettera a)	D.Lgs 267/2000 art. 7 bis da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00
Art. 4 - bis	Comma 2 lettera b)	D.Lgs 267/2000 art. 7 bis da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00
Art. 4 - bis	Comma 2 lettera c)	D.Lgs 267/2000 art. 7 bis da €. 25,00 a €. 500,00	€. 50,00 + pagamento eventuali danni
Art. 4 - bis	Comma 3	D.Lgs 267/2000 art. 7 bis da €. 25,00 a €. 500,00	€. 100,00 + rimozione forzata
Art. 5	Mancata manutenzione e pulizia di piccoli manufatti a scopo ornamentale posti su suolo pubblico, nonché la pulizia dell'area circostante	D.Lgs 267/2000, art.7 bis da € 25,00 a € 500,00	€150
Art. 6	Mancata rimozione giornaliera – da parte dei titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali - di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività,	D.Lgs 267/2000, art.7 bis da € 25,00 a €500,00	€. 200
Art. 6	Posizionare nell'area di pertinenza dei locali di cui sopra, almeno un posacenere ad uso pubblico	D.Lgs 267/2000, art.7 bis da € 25,00 a €500,00	€. 50
Art. 7	Imbrattamento e segni, graffiti o scritte	Da € 25,00 a €	€ 300 e ripristino

	abusive su fabbricati, muretti, strade cancelli, infissi esterni, porte, vetrine, serrande ed ogni altro manufatto privato	500,00- art. 6 bis del D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in legge 24/07/2008 n. 125	stato dei luoghi a spese del/i responsabile/i
Art. 8	Oggetti mobili	D.Lgs 267/2000, art.7 bis da € 25,00 a €500,00	€ 50
Art. 9	Manutenzione degli edifici	D.Lgs 267/2000, art.7 bis da € 25,00 a €500,00	€ 150
Art. 21	Disciplina Deohrs	D.Lgs 267/2000, art.7 bis	Da € 80,00 a € 500,00 + costi eventuale ripristino dei luoghi

Art. 27 –Messa in ripristino dello stato dei luoghi

- 1) Per gli interventi di ripristino di modesta entità, corrispondenti ad una spesa lorda complessiva massima non superiore a € 200,00, la Giunta Comunale potrà valutarne l'esecuzione ad opera e spese dell'Amministrazione comunale, fatta salva l'individuazione del responsabile dell'illecito.
- 2) In caso di violazioni al decoro urbano riguardanti beni di Enti pubblici diversi dal Comune, la Giunta comunale, previa intesa con l'Ente interessato, potrà valutare forme di compartecipazione e/o contribuzione nell'ambito della valorizzazione e tutela del patrimonio cittadino.
- 3) Analoga procedura è osservata per violazioni al decoro urbano riguardanti beni di altri Enti e soggetti, con riferimento ai principi, finalità e ambito di applicazione del presente Regolamento
- 4) I casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, possono essere demandati dalla Giunta Comunale con apposito atto ai Settori di competenza.

Art. 28 –Vigilanza

- 1) Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, ciascuno per le proprie competenze, il corpo di Polizia Locale, le guardie volontarie delle associazioni riconosciute ed i soggetti, anche esterni, appositamente individuati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 29 –Collaborazione dei cittadini

- 1) La collaborazione per la tutela e la valorizzazione del decoro da parte dei cittadini (anche se costituiti in associazioni, enti, organismi, istituzioni o imprese private) potrà consistere anche in forme di "adozione" da parte degli stessi di aree verdi o di aree della città, in proposte di sponsorizzazione, accordi ed intese che abbiano come ragione e motivazione i valori e finalità oggetto della presente disciplina. A tal fine i soggetti interessati potranno formulare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale. Le richieste di "adozione", ove accettate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere regolate da apposita convenzione.





Art. 30 –Richiamo a specifiche norme sul decoro urbano

- 1) Per tutto quanto concerne ulteriori obblighi e divieti in materia di decoro urbano previsti da altri strumenti regolamentari, Piani e/o ordinanze comunali (Regolamento di igiene pubblica, Regolamento di polizia urbana, Piano generale degli impianti pubblicitari, Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani), si rimanda alle specifiche disposizioni in essi contenute.




Art. 31 –Incompatibilità ed abrogazione dinorme

- 1) Il presente Regolamento sostituisce le previgenti contrastanti disposizioni comunali in materia e fa rinvio alle singole procedure e ordinanze attuative per l'individuazione delle diverse fattispecie nonché all'applicazione delle disposizioni legislative vigenti ed entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.

Allegato 1

 Comune di San Ferdinando di Puglia Provincia di Bari/Italia Andria Terri	<p>Realizzazione di struttura in ferro da adibire a Dehors continuativo a servizio dell'attività commerciale sita in via _____ denominata _____</p>	<p>IL COMMITTENTE _____</p> <p>PROGETTO _____ REALIZZAZIONE _____</p>
<p>Espresso: _____</p> <p>Particolari Costruttivi _____</p> <p>Architettonico _____</p> <p>Scala: _____ scala varie</p> <p>Data: _____</p>	<p>Planimetria area da occupare 1:200</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Esempi arredi</p>  <p style="text-align: center; font-size: small;">Corpo scalante</p> </div> <p>Planimetria generale 1:1000</p>	<p style="text-align: center;">SCHEMA DEHORS</p> <p>Struttura modulare 3x3 m _____ Struttura in ferro con vetro trasparente antiscalfiamento Pannelli in ferro scabato anodizzato Pannelli superiori in vetro trasparente antiscalfiamento opacità Pannelli inferiori in vetro trasparente antiscalfiamento sigillato Pedana di altezza max cm 15 (salvo casi di particolare disagio) Piedini inglobabili non fissati al pavimento per livellamento Colore scultura "nero antiriflesso" Copertura in telo di pvc o simile di colore beige Copri scaldanti ceramica 0,5 m _____ Superficie per calcolo della tassa occupazione suolo pubblico mq _____ Accessibilità garantita con spondo di accesso al dehors.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p style="text-align: center;">2,55</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p style="text-align: center;">vetrina ingresso</p> </div>
<p>Documentazione fotografica</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Modello</p> </div> </div>		

Allegato 2

 Comune di San Ferdinando di Puglia Provincia di Barietta Andria Trani	Realizzazione di struttura in ferro da adibire a Dehors stagionale a servizio dell'attività commerciale sita in via _____ denominata _____	IL COMMITTENTE _____ PROGETTO _____ REALIZZAZIONE _____
EMBRAGO: _____ Particolari Costruttivi _____ Architettonico _____ Data: _____ Scale: _____ scala varie	Planimetria area da occupare 1:200 Esempi arredi _____ Planimetria generale 1:1000	<p style="text-align: center;">SCHEMA DEHORS</p> <p>Trasferire in ferro con vetrioleghe in asfalto Confezione in modulare di colore beige Pedana eventuale di altezza max cm 15 Piedini regolabili non fissati al pavimento per l'asfalto Colore scultura "nero antiruggine" Superficie per calcolo della stessa occupazione suolo pubblico mq. _____</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>
Documentazione fotografica _____		

